



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota prot. n.95067 in data 29 giugno 2020, con la quale la Società INSULA S.p.A. ha richiesto l'emanazione di Ordinanza che disciplini la navigazione in occasione del montaggio del tradizionale "ponte votivo" su moduli galleggianti per la festività del Redentore, i cui lavori avranno inizio il giorno 6 luglio 2020 con termine presumibilmente il giorno 24 luglio 2020;

PRESO ATTO: dell'esito della riunione tecnica di coordinamento tenutasi presso la sede della richiedente del 18.06.2020, durante la quale è stato illustrato il cronoprogramma lavori relativo alla posa in opera del "ponte votivo";

VISTA: la nota prot. n.9443 del 03.07.2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha partecipato il proprio nulla osta ai fini demaniali marittimi per la posa in opera del ponte votivo in questione;

VISTA: l'Ordinanza n. 450 del 02.07.2020 del Comune di Venezia, con la quale è stata sospesa la fermata A.C.T.V. di Santo Spirito in Canale della Giudecca – lato Fondamenta Zattere;

VISTA: la propria Ordinanza n.51 del 03.07.2020;

VISTA: la successiva comunicazione di Insula S.p.A. prot. n.95248 del 08.07.2020 con la quale, a seguito di Conferenza dei Servizi, si chiede la modifica del cronoprogramma di chiusura del canale della Giudecca;

RITENUTO: necessario, quindi, aggiornare le prescrizioni dell'Ordinanza n.51 riguardanti la disciplina della navigazione in presenza del nuovo cronoprogramma di posizionamento dei moduli galleggianti costituenti il "ponte votivo", ai soli fini di salvaguardare la sicurezza lungo i canali marittimi lagunari di giurisdizione;

VISTA: la propria Ordinanza n. 175/2009 del 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 62, 80 e 81 del Codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che in vista della tradizionale festa del **REDENTORE 2020**, in programma nei giorni 18 e 19 luglio 2020, verrà realizzato il tradizionale “ponte votivo” che, attraverso la posa di moduli galleggianti, congiungerà le Fondamenta Zattere all'Isola della Giudecca lungo l'omonimo canale marittimo lagunare.

L'assemblaggio e il successivo smontaggio di detta struttura galleggiante si svolgeranno sotto la supervisione della Società INSULA S.p.A., secondo il seguente nuovo cronoprogramma lavori:

- giorno **09 luglio 2020**: il varco di transito sarà ulteriormente ridotto a 192 metri (**fase 3**);
- giorno **13 luglio 2020**: il varco di transito sarà ulteriormente ridotto a 153,50 metri (**fase 4**);
- giorno **14 luglio 2020**: il varco di transito sarà ulteriormente ridotto a 135,00 metri (**fase 5**);
- giorno **15 luglio 2020**: il varco di transito sarà ulteriormente ridotto a 80,00 metri (**fase 6**);
- dalle ore 04.00 del giorno **16 luglio 2020** e sino alle ore 10:30 inizierà la **fase finale** con interclusione totale del traffico acqueo, escluse le unità autorizzate al transito attraverso il varco centrale. Alle ore 10:30 del **16 luglio**, dopo il collaudo, il ponte galleggiante verrà consegnato al Comune di Venezia per essere inaugurato e aperto al pubblico;
- Dalle ore 04:00 di lunedì **20 luglio 2020** si prevede l'inizio della **fase di smontaggio del ponte**, con sospensione del traffico acqueo, assicurando un varco di transito entro le ore 06:40 di 80 metri; entro le ore 12:00 il varco verrà allargato a 213 metri, mantenendo un solo modulo galleggiante sul lato Giudecca; nei giorni successivi verrà rimossa la rimanente struttura galleggiante.
- Il giorno **24 luglio 2020**, salvo imprevisti, le ordinarie condizioni di navigabilità del canale marittimo lagunare interessato dal ponte votivo saranno ripristinate.

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell'art.1 dell'Ordinanza n.51 del 03.07.2020)

L'articolo 1 dell'Ordinanza n.51 del 03.07.2020 è sostituito dal seguente:

*“Il giorno **16 luglio 2020**, dalle ore 04:00 circa e fino al termine delle operazioni di assemblaggio del ponte votivo (fase finale) di cui al “rende noto”, previsto per le ore 10:30 circa, nel tratto del **Canale della Giudecca** interessato dai lavori di che trattasi, come meglio individuato nella nuova planimetria allegata alla presente Ordinanza, è interdetta la navigazione, fatta eccezione per i*

mezzi impiegati nei lavori, nel servizio pubblico di linea, nonché della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pronto intervento/soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Dalle ore 10:30 del 16 luglio 2020 e, comunque, una volta avvenuto il completamento effettivo delle operazioni di montaggio del “ponte votivo”, attestato dal responsabile di cantiere previa comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto (041 2405745), il transito nel tratto di canale lagunare marittimo in parola è consentito esclusivamente alle unità le cui sovrastrutture di coperta risultino idonee al passaggio sotto il varco centrale del ponte votivo, in ossequio ai valori dimensionali riportati nella cartellonistica monitoria all'uopo posizionata a cura e responsabilità esclusiva dalla Società che effettua l'installazione del ponte medesimo.

Durante l'avanzamento delle fasi di assemblaggio del “ponte votivo”, il transito delle unità in coincidenza del predetto tratto di canale è consentito in relazione alla progressiva, effettiva diminuzione dell'ampiezza del varco navigabile, secondo la seguente programmazione di dettaglio:

3 ^a fase – dal giorno 09 luglio 2020	metri 192;
4 ^a fase – dal giorno 13 luglio 2020	metri 153,50;
5 ^a fase – dal giorno 14 luglio 2020	metri 135,00;
6 ^a fase – dal giorno 15 luglio 2020	metri 80,00”.

Fase finale - dalle ore 04.00 e sino alle ore 10:30 circa del giorno 16 luglio 2020: interclusione totale del traffico acqueo.

Articolo 2

Rimangono inalterate le prescrizioni contenute nei restanti articoli dell'Ordinanza n.51 del 03.07.2020.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

